



COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

VII Settore
Polizia Municipale

ORDINANZA n° 07
DEL 18/01/2023

IL RESPONSABILE

PREMESSO che, la funzione prima delle strade è quella di consentire la mobilità a persone e mezzi di trasporto;

- che al fine disciplinare e normalizzare la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli nell'ambito di questo centro abitato, per evitare situazioni pregiudizievoli per la sicurezza del traffico e dell'incolumità pubblica, con Ordinanze nn. 6 del 16/01/2023 e 8 del 10/03/2016, si è provveduto ad individuare, lungo le principali Vie e Piazze del centro abitato, degli stalli di sosta resi pubblici mediante la sistemazione di regolamentare segnaletica stradale e verticale;
- che, con ordinanze nn. 4 del 20/01/2022 e 62 del 17/10/2022, si sono disciplinati, su richiesta di commercianti, ulteriori 2 stalli di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico merci non previsti nelle predette Ordinanze;
- che gli stalli di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico merci, normati con le predette Ordinanze, non prevedevano i giorni e gli orari in cui vigeva l'anzidetta riserva;

CONSIDERATO che l'attività di controllo degli stalli di sosta riservati ad operazioni di carico/scarico merci risulta assai difficoltosa in quanto non sufficientemente regolata sotto il profilo temporale e non sempre percettibile in maniera oggettiva dalle condizioni dei veicoli;

VALUTATO che tale situazione determina l'utilizzo indiscriminato di stalli carico/scarico merci anche da parte di coloro che non ne hanno titolo a discapito dei mezzi a ciò specificamente deputati, spesso di dimensioni ingombranti, i quali si trovano a dovere effettuare le operazioni di carico/scarico con notevoli difficoltà;

CONSIDERATO che l'art. 7, del D.Lgs. 285/92, prevede che il Sindaco può, con Ordinanza, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari;

RITENUTO opportuno stabilire, per gli stalli di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico merci, i giorni e gli orari in cui vige l'anzidetta riserva;

VISTA la D.S. N° 3, del 11/01/2023, RUD 28 del 11/01/2023 con la quale sono state prorogate le nomine dei Vice Responsabili di Settore;

VISTE le Ordinanze nn.: 6 del 16/01/2023, 8 del 10/03/2016, 4 del 20/01/2022 e 62 del 17/10/2022 con le quali venivano disciplinati gli stalli di sosta presenti sul nostro territorio;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 107, commi 5 e 109, comma 2, del D.lgs 267/2000 ove viene previsto che tutte “ le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi... si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti/responsabili dei servizi”;
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL;
- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

ORDINA

A parziale modifica ed integrazione delle Ordinanze nn: 6 del 16/01/2023, 8 del 10/03/2016, 4 del 20/01/2022 e 62 del 17/10/2022;

- A far data dal 20/01/2023, disciplinare gli stalli di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico merci meglio individuati nelle predette Ordinanze, nelle fasce orarie comprese tra le ore 09,00-13,00 e le ore 16.00-20.00, di tutti i giorni feriali, con l'obbligo di effettuare le operazioni entro il termine massimo di 30 minuti, il cui orario di inizio deve essere segnalato da disco orario.
- la riserva della sosta nei predetti stalli, ha validità esclusivamente durante l'orario compreso tra le ore 09,00-13,00 e le ore 16.00-20.00, di tutti i giorni feriali, al di fuori dei quali, i predetti stalli, sono destinati alla libera sosta senza alcuna limitazione oraria.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

DARE ATTO

- che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce “Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia di Palermo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio dell'Ente;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio dell'Ente.



Il V. Responsabile VII Settore
V. Comandante della P.M.
(Comm. Francesco Buscemi)